

N. 1525

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore FLORINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996**

---

Limiti per la vendita di bevande alcoliche

---

ONOREVOLI SENATORI. - All'inizio di ogni settimana notizie radiotelevisive e giornali riportano tristemente l'elenco degli incidenti - troppo spesso mortali - definiti da alcuni quotidiani «l'ecatombe del sabato sera»; però, nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante la costituzione spontanea di alcuni comitati di genitori sorti proprio per trovare una soluzione a questo angoscioso problema, il numero delle giovani vittime che nelle ore notturne tra il sabato e la domenica finisce nei reparti di traumatologia continua ad aumentare.

Da subito si è pensato di intervenire per limitare - o comunque regolamentare - l'orario di apertura di discoteche e locali da ballo, ed è innegabile che la possibilità di tenere aperti questi locali, quasi senza limiti di orario, possa aver creato specie nei giovanissimi, l'abitudine di entrare nelle discoteche dopo la mezzanotte per far rientro, non sempre in stato di completa lucidità, alle prime ore dell'alba.

Siamo concordi pertanto con la necessità di disciplinare più rigidamente questi orari di chiusura, e ciò anche per un altro aspetto positivo: infatti spostando la fascia oraria si potrebbe - a nostro avviso - diminuire anche lo spaccio di droga che, come risulta, si acuisce proprio nelle ore in cui è più attenuata la vigilanza delle forze dell'ordine.

Come tutti ricordiamo, il Governo intervenne con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990, che impartiva alle Regioni direttive relativamente all'orario di chiusura degli «esercizi che esplicano attività di intrattenimento e di svago»; il decreto fu subito oggetto di polemica fra le varie parti interessate, tanto che della questione venne investito prima il tribunale amministrativo regionale e quindi il Consiglio di Stato che dichiarò il decreto viziato

nella forma. E tutto ciò dopo che gli interventi a livello comunale, provinciale e regionale si erano via via arenati sui rispettivi limiti di competenza sia territoriale che di materia.

Il problema rimane quindi aperto e, se per qualcuno non appare convincente un intervento in tal senso quanto al limite della legittimità rispetto ai vari interessi economici in gioco, a nostro avviso il «rimedio» non è tanto illegittimo, quanto insufficiente; in altre parole, benissimo anticipare l'orario di chiusura, ma bisogna intervenire anche su altri aspetti. Questo è quanto vogliamo porre in evidenza con questo disegno di legge, cioè l'improrogabile necessità di prestare la dovuta attenzione ad un altro elemento, a nostro avviso essenziale, di questo preoccupante fenomeno, causa non secondaria nella dinamica di tali eventi: l'assunzione di bevande alcoliche.

Basti ricordare che anche l'Organizzazione mondiale per la sanità nel condurre uno studio sui problemi dell'alcolismo, aveva osservato che quasi la metà - oltre il 40 per cento - degli incidenti stradali nel mondo è causato dalla guida in stato di ebbrezza. Pertanto non dovrebbe essere difficile capire in quale misura possa incidere il consumo di bevande alcoliche nell'ambito delle «stragi del sabato sera».

Purtroppo il consumo eccessivo anche di una semplice birra o, peggio, la mistura di più bevande, possono determinare gravi danni, far perdere il controllo di se stessi e rappresentare un gravissimo pericolo per gli altri.

Ecco perchè le bevande alcoliche di cui vogliamo vietare la vendita ai minori di diciotto anni, sono tutte quelle contenenti oltre l'1,2 gradi di alcool: come già detto, una bevanda con questa gradazione non dovrebbe essere dannosa di per sè ma, assunta in alte dosi o insieme ad altre bevande o so-

stanze, può essere altrettanto pericolosa di una dose di cosiddetti superalcolici.

Nella consapevolezza che lo Stato, e quindi le istituzioni, sono tenute a garantire l'ordine pubblico e l'incolumità di tutti i cittadini, e non certo nella veste di meri censori, abbiamo predisposto questo disegno di legge che vieta la vendita - o comunque la somministrazione - di bevande alcoliche a tutti i minori di diciotto anni, individuando in questa fascia d'età quella categoria di giovanissimi che, per noti motivi, risulta più fragile e più facilmente condizionabile da mode o *status symbol*, in linea con la normativa che ha già individuato in questi limiti di età la capacità o meno di poter guidare macchine anche di grossa cilindrata.

Per rendere più semplice la individuazione dei locali cui si rivolgono le disposizioni contenute nel nostro disegno di legge, si è previsto che il prefetto (in quanto autorità preposta alla tutela dell'ordine pubblico) emani un'ordinanza con l'elenco di questi

locali; tale ordinanza ha cadenza annuale, e si è preferito individuarla nel 30 giugno, piuttosto che secondo l'anno solare, in quanto si ritiene che il vero «rinnovo» dei punti di intrattenimento dei giovani si verifichi all'inizio dell'estate, mentre durante la stagione invernale si registrano solo poche variazioni.

Da ultimo vogliamo sottolineare la necessità che disposizioni atte a far fronte ai problemi che siamo venuti esponendo possono essere adottate validamente solo con legge dello Stato, in quanto bisogna garantire un intervento uniforme su tutto il territorio nazionale, senza troppe differenze, eccezioni o «scarichi» di responsabilità che derivano - come già accaduto - dai limiti di competenza territoriale degli atti adottati ad un diverso livello.

Confidiamo pertanto nella rapida approvazione di questo disegno di legge, stante l'urgenza - che nessuna forza politica vorrà negare - di un intervento volto a salvare giovani vite umane.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto nei locali notturni, nelle sale da ballo, nelle discoteche e negli altri esercizi similari di intrattenimento. Tale divieto è esteso ai circoli privati ed alle associazioni a carattere sportivo e ricreativo, nonché ai punti di ristoro di scuole ed altri luoghi destinati prevalentemente a minori di anni diciotto.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per bevande alcoliche tutte quelle che contengono oltre 1,2 gradi di alcool.

## Art. 2.

1. Il prefetto, entro il 30 giugno di ogni anno, individua con propria ordinanza l'elenco dei locali frequentati prevalentemente dai minori di anni diciotto.

## Art. 3.

1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con una multa fino a cinque milioni, con l'arresto da tre a dodici mesi e con la chiusura del locale per un periodo di tempo variabile in base alla gravità della violazione accertata.

2. In caso di recidiva, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, è previsto il ritiro della licenza di esercizio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.